

### DISEGNO DI LEGGE

dinanziata dai senatori SCHIETROMA, DE MARZI, TEDESCHI e TORTORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1969

Graduazione della sanzione prescritta dall'articolo 5, primo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655, recante norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 novembre 1962, n. 1655 — che disciplina i trattamenti previdenziali spettanti ai dirigenti ed agli impiegati dell'agricoltura e gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) — all'articolo 5, primo comma, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico dei datori di lavoro che abbiano omesso di denunciare, entro i termini prescritti dall'articolo 3 della stessa legge, le assunzioni di dipendenti o le successive variazioni nelle mansioni e nelle retribuzioni, ovvero che vi abbiano provveduto in maniera inesatta o incompleta.

Tale sanzione corrisponde ad una somma pari complessivamente al 78,36 per cento dei contributi dovuti e non versati a causa della inadempienza (e cioè pari al 100 per cento dei contributi afferenti all'assicurazione contro le malattie, all'assicurazione contro gli infortuni e per la parte del fondo di previdenza relativa ai rischi di morte

e di invalidità permanente ed assoluta ed al 50 per cento dei contributi afferenti ai conti individuali relativi al fondo indennità di anzianità ed al fondo di previdenza).

In particolare occorre rilevare che i contributi dovuti all'ENPAIA, a norma dell'articolo 4, terzo comma, della legge citata, devono essere versati anticipatamente per l'intero anno solare cui si riferiscono e, pertanto, possono verificarsi situazioni assurde per la loro iniquità come ad esempio quella del datore di lavoro che, denunciando il 16 gennaio l'assunzione di un impiegato avvenuta il 1° gennaio (e quindi con un solo giorno di ritardo!), subirà l'applicazione di una sanzione commisurata alla intera annualità contributiva e quella del datore di lavoro che, denunciando il 16 dicembre l'assunzione di un impiegato avvenuta il 1° dicembre, subirà l'applicazione di una sanzione commisurata ai contributi dovuti per il solo mese di dicembre.

È da notare, inoltre, che la sanzione in argomento non può essere graduata in rela-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione alla gravità e durata dell'inadempienza, per cui deve in ogni caso essere applicata in maniera rigida ed uniforme nella misura indicata, obiettivamente eccessiva anche perchè risultano posti sullo stesso piano i datori di lavoro in buona fede ed i datori di lavoro che si siano volutamente sottratti agli obblighi previdenziali. E ciò contrasta, in verità, con quei principi di equità e giustizia sociale che debbono presiedere all'attuazione della tutela previdenziale e dei quali il legislatore ha evidentemente tenuto conto attribuendo al Consiglio di amministrazione dell'ENPAIA il potere di graduare la sanzione prevista dall'articolo 4, sesto comma, della citata legge 29 novembre 1962, n. 1655, per i casi di ritardato versamento dei contributi.

D'altra parte, nel momento in cui veniva emanata la legge 29 novembre 1962, n. 1655, esisteva una situazione contingente che giustificava entro certi limiti la tendenza verso l'adozione di sistemi sanzionatori piuttosto rigidi; attualmente, invece, essendosi tale situazione normalizzata, non è più tollerabile, sotto un profilo di equità, il mantenimento del rigido sistema sanzionatorio in vigore. Da rilevare poi che, in un settore affine, la recente legge 21 aprile 1967, n. 272, ha reso possibile la graduazione delle san-

zioni relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, opportunamente tenendo conto, in un'ampia gamma di responsabilità per colpa, dell'eventuale buona fede degli inadempienti.

Un provvedimento legislativo, pertanto, che attenui, in casi determinati, le sanzioni previste dal citato articolo 5 è da ritenersi senz'altro consentito e perfettamente in armonia oltre che con quanto disposto dalle norme vigenti per altri enti previdenziali, anche con quei principi di equità e di giustizia che sempre debbono presiedere all'attuazione concreta del sistema previdenziale.

La legge di cui si propone l'emanazione dovrà stabilire chiaramente che la sanzione in argomento possa essere graduata sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAIA ed approvati poi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A garanzia dei principi di imparzialità, equità e giustizia sociale i criteri di graduazione dovranno inoltre essere di carattere generale e dovranno tener conto della durata e gravità delle inadempienze, e, soprattutto, della buona fede e dell'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le misure delle sanzioni previste dall'articolo 5, primo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655, a carico dei datori di lavoro che non abbiano osservato gli obblighi di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma della legge citata, possono essere graduate, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 5, primo comma della stessa legge, sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente na-

zionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura deve tener conto della gravità della inadempienza in relazione alle reali circostanze che l'hanno determinata.

Fra i motivi attenuanti debbono essere valutate in particolare l'evidente buona fede e l'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza.